

STATUTO DEL CONSORZIO DI PRO LOCO VICENZA NORD

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE - PRO LOCO COSTITUENTI

E' costituito il "CONSORZIO DI PRO LOCO VICENZA NORD" con sede legale in Caldogno , Via Pagello, 4., organo periferico dell'UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia .

Il "CONSORZIO DI PRO LOCO VICENZA NORD" è costituito tra le seguenti Pro Loco: Caldogno, Castelnuovo, Costabissara, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Villaverla, associate all'UNPLI, che assumono il ruolo di soci fondatori.

Potranno essere ammesse altre Pro Loco associate all'UNPLI che facciano richiesta di adesione.

Il Consorzio approva il proprio logo nel modello sopra riportato.

L'eventuale modifica della sede legale, deliberata dall'Assemblea nell'ambito del territorio d'azione, non comporta modifica dello statuto.

Il Consorzio fa parte del Comitato Provinciale UNPLI di Vicenza e del Comitato Regionale UNPLI Veneto.

ART. 2 – SCOPI

Il Consorzio svolge attività a favore delle Pro Loco aderenti con i seguenti scopi:

- a) promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorire la collaborazione con altri Consorzi e con i Comitati Provinciale e Regionale UNPLI e con l' UNPLI Nazionale;
- b) promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco secondo le singole esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l'accoglienza, la solidarietà, l'ospitalità, l'assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l'informazione, tutelarne gli interessi e prevedere la formazione dei dirigenti;
- c) rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale, comunale e consortile;
- d) organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore delle Pro Loco e di altri enti ed associazioni;
- e) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali;
- f) gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza;
- g) promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici;
- h) promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia indirettamente, ad esempio attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
- i) pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico - culturali;
- j) svolgere funzioni delegate dall'UNPLI Provinciale, Regionale e Nazionale.

Il Consorzio svolge la sua attività senza fine di lucro attraverso la collaborazione resa gratuitamente da parte dei soci appartenenti alle Pro Loco consorziate e può assumere personale qualora fosse necessario al raggiungimento degli scopi sopra elencati.

L'associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

ART. 3 - PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dalle quote sociali (la quota sociale è non trasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile);
- b) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio);
- c) da contributi di Enti, Associazioni e privati;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- e) da arredamenti ed attrezzature varie;
- f) da beni mobili ed immobili;
- g) proventi derivanti da iniziative ed eventi organizzati direttamente, comprese le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- j) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- k) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- l) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

I proventi ottenuti da attività ed iniziative, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale non potranno, in nessun caso, essere distribuiti agli associati, nemmeno in forma indiretta.

In sede di approvazione del Bilancio consuntivo l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

ART. 4 - SOCI

Sono soci del Consorzio le Pro Loco iscritte all'UNPLI e operanti nel territorio di Caldogno, Castelnuovo, Costabissara, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Villaverla (per evidenziare la zona operativa).

L'eventuale modifica della composizione dei soci, non comporta modifica statutaria.

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle Assemblee;
- ad essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali;
- ad informazioni, ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dal Consorzio, ad eventuali pubblicazioni e a frequentare la sede sociale.

I soci devono:

- rispettare le norme statutarie e i regolamenti;
- inviare entro il 31 marzo di ogni anno alle strutture di competenza i bilanci preventivi, consuntivi e l'elenco delle attività;
- ricevere le tessere UNPLI.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni assunti;
- b) per espulsione, deliberata per gravi motivi morali, come l'inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari, violazione dello statuto del Consorzio. che dell'UNPLI Nazionale e Regionale sia del Comitato Provinciale con deliberazioni in contrasto con quest'ultimo o arrecanti danni morali e materiali allo stesso;
- c) per la perdita della qualifica di Pro Loco associata all'UNPLI;
- d) per morosità e per indegnità.

I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo. Avverso tali decisioni, l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso entro 30 giorni dall'avviso presentando controdeduzioni all'Assemblea dei Soci.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Proviviri;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità delle Pro Loco consorziate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci.

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti delle Pro Loco consorziate, eletti in ragione di n. 2 dal Consiglio di ogni singola Pro Loco consorziata.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'ammissione di nuovi soci;
- b) sulla delimitazione territoriale del Consorzio (su proposta del Comitato Provinciale)
- c) sulla sede
- d) sul bilancio consuntivo e la relazione morale
- e) sul bilancio preventivo e sul programma.
- f)

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio:

- a) quando egli ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- c) dietro richiesta di almeno un terzo delle Pro Loco consorziate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'adunanza. Esso deve essere spedito a tutti i soci, a mezzo posta ordinaria o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e del programma attività;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative modalità di voto;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'elezione del Collegio dei Proviviri;
- l'esclusione dei soci per valido motivo;
- l'approvazione del regolamento interno.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento del Consorzio;
- deliberare su argomenti di carattere straordinario previsti dalla normativa vigente e riguardanti il patrimonio.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente nominato all'inizio dei lavori.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei rappresentanti delle Pro Loco consorziate regolarmente iscritte e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione.

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un rappresentante per ciascuna Pro Loco associata eletto dall'Assemblea dei Soci all'interno dei componenti dell'Assemblea.

Il consiglio direttivo può far partecipare ai propri lavori del Consiglio altri delegati, con voto consultivo, rappresentanti la Provincia, i Comuni o altri organismi

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 8 - I COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini previsti dallo Statuto;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche statutarie;
- d) Eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- e) deliberare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo predisposto dal segretario.

ART. 9 – RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, dal Presidente, almeno quattro volte all'anno, quando lo ritenga opportuno, o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, potrà essere considerato decaduto e sostituito, fino alla scadenza del Consiglio, dall'altro rappresentante della propria Pro Loco.

Il Consigliere decaduto sarà considerato tale anche dall'Assemblea dei Soci. La Pro Loco socia alla quale apparteneva il rappresentante decaduto deve eleggere un nuovo rappresentante in seno all'Assemblea.

Per motivi d'urgenza, sono ammesse convocazioni tramite telefono, fax o e mail, o altro mezzo idoneo con preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente è investito dalla legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente ha il mandato di curare l'osservanza delle norme statutarie e la difesa degli interessi del Consorzio e delle Associazioni Pro Loco associate; assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed alla gestione del Consorzio, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, dà concreta attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente (dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi), al quale può demandare specifiche funzioni di rappresentanza e di gestione. Dette funzioni sono stabilite dal Presidente, che ne risponde nei confronti dell'Assemblea e degli altri organi Statutari.

ART. 11 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'attuazione delle deliberazioni e la gestione amministrativa il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche al di fuori dei membri dello stesso. In tal caso, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto. Il Segretario cura la redazione dei verbali, predisponde il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo per poi sottoporlo al Consiglio Direttivo ed attua gli adempimenti che gli sono demandati. Può assolvere anche il compito di Tesoriere.

Per lo studio e la risoluzione di determinati problemi e per l'esecuzione di speciali deliberazioni, il Consiglio può nominare Commissioni di studio composte da Presidenti o rappresentanti delle Associazioni Pro Loco e anche da persone esperte nelle specifiche materie.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio deve deliberare annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario, con relazione e programma attività che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri previsti dalla legislazione in vigore in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede del Consorzio.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione contabile del Consorzio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra persone esterne preferibilmente con comprovata esperienza in materia.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Hanno il compito di esaminare in ogni tempo la contabilità sociale ed ogni atto attinente all'amministrazione del Consorzio, e di predisporre ogni anno la relazione sul bilancio.

I Revisori nomineranno fra i propri componenti il Presidente. Possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il controllo delle norme statutarie e la gestione di eventuali controversie fra le Pro Loco associate sono effettuati dal Collegio dei Probiviri del Consorzio. Il collegio è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra persone esterne preferibilmente con comprovata esperienza in materia.

I Probiviri nomineranno fra i propri componenti il Presidente. Il presidente può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

ART. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento del Consorzio è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Dopo la liquidazione delle pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, alla normativa vigente e agli Statuti Provinciale, Regionale e Nazionale dell'UNPLI.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il giorno 01 Dicembre 2016 presso la sede della Pro Loco di Caldognò ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Per soddisfare l'art sei dello statuto, le Pro Loco voteranno e segnaleranno alla presidenza, entro il 15 Febbraio 2017 un altro rappresentante, così da completare per il quadriennio in corso l'assemblea.